



COMUNE di CASAPROTA

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE/COPIA

N. 20 del 30/11/2021

OGGETTO: istituzione della colonia felina - determinazioni
Regolamento sulla gestione delle colonie feline dei gatti liberi

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 19.00 nella sala delle adunanze su convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in 1° convocazione in presenza ed in video conferenza:

| NOME E COGNOME | PRESENTI | ASSENTI |
|---------------------|----------|---------|
| MARCELLO RATINI | X | |
| FEDERICA MICARELLI | X | |
| GIULIANO CURSI | X | |
| MARCO MAZZATOSTA | X | |
| PAOLO SIMOTTI | X | |
| PIERLUIGI VALENTINI | | X |
| SABRINA FILIPPI | X | |
| FABIO SABELLI | | X |
| FABIANO CORRIAS | | X |
| PAOLO CALVINO | | X |

VISTO, per quanto riguarda la regolarità:

- **Contabile** il ragioniere, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
- **Tecnica** l'addetto al servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

Esprime parere **FAVOREVOLE**
RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
(Rag. Fiorentini Giuliana)

esprime parere **FAVOREVOLE**
RESPONSABILE DEL SERV. AMM.VO
(Dott. Ciolli M. Gabriella)



Assiste e redige il verbale la **Dr. Maria Gabriella Ciolli - Segretario Comunale.**
Il Presidente RATINI MARCELLO - visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti dal punto di vista normativo sin dal 1991, anno in cui è stata emanata la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, che enuncia il principio generale secondo il quale "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Il Comune di Casaprota, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente, nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche; riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.

al fine di favorire una corretta convivenza tra esseri umani e animali, il Comune incentiva politiche concrete di rispetto che riguardano tutte le specie di animali presenti sul territorio.

Al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente in un rapporto di corretta convivenza tra esseri umani e animali, il Comune promuove e valorizza iniziative e interventi rivolti al rispetto degli equilibri ecologici e alla conservazione di ogni biosistema ad essi correlato.

si rende necessario, a tutela dell'igiene e del decoro urbano istituire una colonia felina sul territorio comunale

per "colonia felina" si intende il numero di gatti (minimo due) che frequentano un luogo pubblico o privato, edificato o no che venga accudita o meno dai cittadini;

in tema di randagismo per i gatti non si possono applicare delle regole come quelle per i cani, la colonia è praticamente di proprietà del primo cittadino e non è possibile eliminarla;

i gatti delle colonie feline NON possono essere spostati dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati previo nulla osta del Servizio Veterinario esclusivamente per comprovate e documentate esigenze

è necessario individuare un "TUTOR" che abbia la responsabilità legata alla gestione delle colonie e che non possano avere nessuna pretesa da far valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

al fine di disciplinare la materia è stato redatto l'allegato Regolamento che consta di 11 articoli;

Visto lo Statuto Comunale

Con votazione unanime legalmente resa.

DELIBERA

Di istituire e riconoscere la colonia felina in stato di libertà nel territorio comunale Casaprota nell'area di parcheggio in loc. adiacente all'immobile denominato " Il Vignale"

di approvare al fine della disciplina delle colonie feline il " **REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE E DEI GATTI LIBERI**" che si compone di 11 art e che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Di approvare altresì l'allegata scheda di censimento della colonia felina

Di dare atto che le istituende colonie dovranno essere censite.

Di dare atto che dovrà essere individuato un tutor della colonia censita che si assumerà tutti gli obblighi di accudimento, osservazione e cura degli animali nonché di pulizia e igiene dei luoghi di ricovero e nutrizione conformemente al loro uso.

La succitata nomina è sottoposta inoltre alle seguenti prescrizioni:

a) Il tutor assumono gli obblighi e le responsabilità derivanti dalle disposizioni in materia di lotta contro il randagismo e di tutela degli animali di affezione previsti dalla normativa vigente.

b) Il tutor assumono altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune e all'A.S.L. ogni variazione della composizione della colonia felina.

c) Il gatti delle colonie feline NON possono essere spostati dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati previo nulla osta del Servizio Veterinario esclusivamente per comprovate e documentate esigenze.

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutiva.

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE E DEI GATTI LIBERI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

ART. 1 - DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà, non riconducibile ad un proprietario o ad un detentore, ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di almeno cinque gatti adulti, di entrambi i sessi, in età riproduttiva, che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. "Gatto vagante di proprietà" è il gatto con accesso all'esterno dell'abitazione di privati cittadini che ne dimostrano la proprietà.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "tutore di colonie feline".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e non nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

ART. 2 - STATUS DEI GATTI LIBERI E DELLE COLONIE FELINE

I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati ai sensi del presente Regolamento e nel rispetto delle normative vigenti in materia di Tutela Animalista.

ART. 3 - COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune di Casaprota provvede, in base alla normativa vigente, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, con le Associazioni Animaliste del territorio e con il tutore alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale, dalle suddette Associazioni Animaliste e dal tutore della colonia felina, in un'ottica di reciproca collaborazione.
3. La sterilizzazione dovrà interessare sia gatti del sesso femminile che maschile.

ART. 4 - CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEL TUTORE

1. I tutori unici responsabili dell'alimentazione dei gatti della colonia felina sono obbligati a rispettare le seguenti norme:
 - a) dovrà essere garantito il decoro dei luoghi appositamente individuati per la somministrazione di cibo ed acqua ai gatti, avendo cura di utilizzare allo scopo, ove possibile, siti appartati e comunque non ricadenti in ambiti scolastici e/o ospedalieri e centri storici.

- b) al termine del periodo di alimentazione si dovrà aver cura di eliminare i residui del cibo avanzato, così da evitare possibili forme di degrado dovuto al deterioramento dei cibi stessi, e quindi i potenziali inconvenienti igienico - sanitari ad essi correlati;
 - c) i contenitori e gli utensili utilizzati per la somministrazione degli alimenti dovranno, al termine del periodo di alimentazione, essere accuratamente rimossi dagli spazi pubblici utilizzati allo scopo a meno che non si tratti di soluzioni permanenti debitamente autorizzate dal Comune;
 - d) gli spazi pubblici di cui alla precedente lettera a) andranno individuati al di fuori di tutte quelle aree adibite a gioco e/o svago per l'infanzia;
 - e) è vietato ai tutori di posizionare contenitori per la somministrazione di alimenti su muri perimetrali o di sostegno a recinzioni appartenenti a proprietà private di soggetti terzi che si trovano al confine con la pubblica via.
2. Il Comune di Casaprota, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, può provvedere a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione nonché ad incentivare la partecipazione a corsi di formazione abilitanti per referenti/tutori di colonie feline organizzati in collaborazione con la ASL di competenza. Alimentazione dei gatti
3. L'orario di alimentazione deve essere sempre lo stesso.

ART. 5 - COLONIE FELINE E GATTI LIBERI

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non devono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dall'art. 219 quater della L.R. n. 11 del 09/04/2015 (motivi di carattere igienico - sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).
2. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, in accordo con il Servizio Veterinario della ASL, potrà predisporre lo spostamento della colonia.
3. È vietato a chiunque, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per alimentazione, riparo e cura dei gatti (ciotole, cucce, ecc.), allorquando la collocazione di tali manufatti sia stata precedentemente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, anche tenuto conto delle possibili correlazioni con le necessità di tutela igienico - sanitaria dei luoghi.
4. È vietato predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonti di pericolo o danno.
5. Nelle aree pubbliche interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi saranno apposti dall'Amministrazione Comunale cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.
6. Le colonie feline e/o i gatti liberi presenti in ambiti scolastici e/o ospedalieri, se localizzati in aree di accesso del pubblico o comunque non idonee per il decoro, l'igiene e la salute pubblica, concordemente con il Servizio Veterinario della ASL competente dovranno essere catturati e delocalizzati.

ART. 6 - CENSIMENTO, TUTELA E CURA DELLE COLONIE FELINE

1. La Regione Lazio riconosce al Comune la funzione di tutela e cura delle colonie feline presenti nel proprio territorio in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. e con le associazioni Animaliste.
2. L'esatta conoscenza della situazione territoriale - l'individuazione e l'identificazione anagrafica - costituisce presupposto indispensabile per gli interventi atti al razionale controllo della popolazione felina. Tali attività sono alla base di un'azione mirata che, oltre ad avere obiettivi di tipo sanitario, assicura il benessere degli animali e la soddisfazione delle persone interessate, a vario titolo, alla loro esistenza.
3. Gli obiettivi degli interventi sono mirati alla: - tutela della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonotica/sanitario derivante dalla presenza di colonie feline; - tutela e benessere animale nel rispetto delle etologie delle popolazioni feline; - cura dell'ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e dei problemi igienico sanitari derivanti dalla loro presenza.
4. È vietato impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, salvo il rispetto di tutte le norme igieniche e di convivenza civile. Nei condomini, la gestione delle colonie feline deve essere concordata con l'Amministratore condominiale; nelle proprietà private l'alimentazione, il riparo e la cura dovranno essere autorizzate dalla proprietà o dai responsabili delegati, finalizzando le azioni anche al benessere dell'animale.
5. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune di Casaprotta in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, le Associazioni aventi finalità zoofile, i tutori delle colonie e/o singoli cittadini.
6. Il riconoscimento di nuova colonia felina, sarà effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL su richiesta inoltrata al Sindaco dal cittadino che l'individua e ne potrà divenire referente.
7. Il censimento deve essere annualmente aggiornato, sia in riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute. I tutori si impegnano a collaborare all'attuazione dei programmi annuali di sterilizzazione e cure veterinarie dei gatti delle colonie, secondo gli accordi, i programmi e le priorità che saranno d'intesa stabilite tra il Comune, Il Servizio Veterinario dell'USL.
8. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che accudiscono i gatti componenti le colonie feline.
9. Il Comune rilascerà un tesserino di riconoscimento al Tutore della colonia felina
10. Ai Tutori deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti in qualsiasi area di proprietà comunale.
11. L'accesso ai Tutori nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

ART. 7 - DETENZIONE DEI GATTI DI PROPRIETÀ

1. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita.
È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportino e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, ci si dovrà impegnare alla loro sterilizzazione.

ART. 8 - CANTIERI

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'ideale collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Assessorato all'Ambiente potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai tutori, od in alternativa a persona incaricata dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi e adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

ART. 9 - CUSTODIA GATTI RANDAGI

L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con Enti/Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne ai gattili municipali.

ART. 10 - CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PROTEZIONISTICHE

L'Amministrazione comunale si impegna a stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato di protezione animale, a norma dell'art. 219 quater bis della L.R. 11/2015, nonché con cittadini privati per la gestione di colonie o oasi feline.

ART. 11 - SANZIONI

Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori del presente Regolamento, è applicata la seguente sanzione:

- Da euro 25,00 a euro 500,00 per le violazioni di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8.

COLONIE FELINE

PROCEDURA AUTORIZZATIVA E GESTIONALE DELLE COLONIE FELINE E DELLA STERILIZZAZIONE DEI GATTI RANDAGI.

Ai sensi della legge n. 281 del 14/08/1991 si configura colonia felina una concentrazione di almeno n°2 (due) gatti ed oltre, presenti in un territorio, i quali hanno diritto ad essere accuditi ed alimentati e non possono essere spostati per nessun motivo in altro habitat.

Per habitat di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi; non può pertanto essere autorizzata una colonia di gatti sita in appartamenti.

Una colonia felina deve essere innanzitutto censita rivolgendosi presso gli sportelli URP dei Comuni utilizzando lo specifico modello allegato.

Il Comune territorialmente competente è quello nel cui territorio insiste la colonia felina e che provvede in prima istanza a ricevere la richiesta e valutare la regolarità documentale ed il sito della colonia.

Solo a seguito della registrazione della colonia felina, le Asl possono procedere regolarmente con i controlli sanitari.

Le ASL si devono fare carico di provvedere gratuitamente alla sterilizzazione dei componenti di una colonia censita.

Chiunque si renda conto della presenza di due o più gatti in una specifica zona può denunciarne la presenza alle autorità competenti per il riconoscimento della colonia, utilizzando un modulo fornito dal Comune o dalla Asl, allegato alla presente procedura.

Nel modulo si devono indicare i dati anagrafici della persona che fa la denuncia e che in quello stesso momento si assume la responsabilità della gestione igienico sanitaria della colonia stessa, della cura dei gatti presenti e censiti, nonché della gestione anagrafica e della consistenza numerica dei gatti costituenti la colonia e del luogo in cui si trovano.

Il Comune provvede poi ai necessari controlli, e qualora vengano evidenziate le condizioni di idoneità viene riconosciuta la colonia felina, trasmettendo il relativo modulo firmato ed approvato al Servizio Veterinario della Asl di Rieti.

Nelle aree pubbliche interessate dalla presenza di colonie feline l'Amministrazione comunale apporrà specifico cartello identificativo e segnaletico della colonia, con l'indicazione della normativa sanitaria di riferimento (legge n. 281 del 14/08/1991 e legge regionale 34/97).

E' competenza del Servizio Veterinario della Asl di Rieti, procedere alla registrazione della colonia nella banca dati regionale (anagrafe degli animali d'affezione), alla quale viene assegnato un numero univoco.

Da questo momento in poi è il referente della colonia felina, la c.d. "gattara", ad essere il responsabile della gestione igienico sanitaria della colonia stessa, delle condizioni di salute degli animali, dell'alimentazione da dare agli stessi e dei contatti da avere per prendere appuntamenti per le sterilizzazioni gratuite.

Successivamente potranno essere concordate le date nelle quali effettuare le sterilizzazioni gratuite, che saranno svolte presso i locali dell'ambulatorio veterinario Asl Rieti sito in Rieti via F.lli Sebastiani 221.

Gli appuntamenti possono essere presi contattando il l'Ambulatorio del Servizio Veterinario della Asl di Rieti al n° 0746/201704, oppure inviando email all'indirizzo anagrafecanina@asl.rieti.it, esclusivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.00.

Si consiglia vivamente di sterilizzare prioritariamente i gatti di sesso femminile.

Compiti del Responsabile della colonia felina

- 1) Il responsabile dovrà garantire il decoro dei luoghi appositamente individuati per la somministrazione di cibo ed acqua ai gatti, avendo cura di utilizzare allo scopo siti appartati e comunque non ricadenti in ambiti collettivi (condomini, scuole, strutture pubbliche o aperte al pubblico ed in debita distanza (50 mt) dalle civili abitazioni). Le stazioni di alimentazioni saranno posizionate al riparo del sole ed in contenitori usa e getta;
- 2) Il cibo da utilizzare dovrà essere secco e somministrato una sola volta al giorno, possibilmente allo stesso orario; al termine del periodo di alimentazione dovrà aver cura di eliminare i residui del cibo avanzato, in modo da evitare possibili forme di degrado dovuti al deterioramento degli alimenti stessi e quindi potenziali inconvenienti igienico-sanitari correlati;
- 3) I contenitori ed utensili utilizzati per la somministrazione degli alimenti dovranno, al termine del periodo di alimentazione, accuratamente essere rimossi dagli spazi pubblici;
- 4) l'acqua dovrà essere sempre a disposizione;
- 5) Il responsabile è colui che mantiene i rapporti con le autorità competenti (Comune ed Asl), al fine della corretta gestione della colonia stessa ed in caso di sua assenza dovrà indicare un delegato che assumerà tutte le competenze;
- 6) E' raccomandabile che il responsabile posseda una formazione specifica relativa alla gestione anagrafica e sanitaria dei gatti, attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione erogati dal Servizio Veterinario Asl.

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Asl Rieti

Servizi Veterinari

Via del Terminillo 42 - 02100 Rieti

Per il tramite del Comune di _____

RICHIESTA CENSIMENTO COLONIA FELINA

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____

residente nel Comune di _____ via/loc. _____

Provincia di _____ CAP _____

Telefono _____ indirizzo email _____

documento di riconoscimento tipo _____ n° _____

CHIEDE

ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997 n° 34 art. 11, il censimento della colonia felina sita in _____ via/loc _____ e in caso di parere favorevole dell'Autorità municipale, l'identificazione e successiva sterilizzazione degli animali tramite apposizione del numero di microchip, previa comunicazione al Comune territorialmente competente al controllo e al censimento della consistenza del randagismo ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge sopra indicata.

Si dichiara che la colonia è costituita da un totale di circa n. _____ gatti.

Precisamente risulta essere così rappresentata:

maschi n° _____ - da sterilizzare n° _____

femmine n° _____ - da sterilizzare n° _____

cuccioli al di sotto dei quattro mesi - n° _____

“Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)”

Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre alla cattura, al mantenimento ed all’assistenza post operatoria dei gatti di cui si chiede la sterilizzazione, i quali hanno diritto ad essere accuditi, nutriti e non possono essere spostati dal luogo di origine ai sensi della legge 14 agosto 1991 n° 281.

Sia atterrà alla procedura gestionale ASL ed in particolare:

- 1) Il responsabile dovrà garantire il decoro dei luoghi appositamente individuati per la somministrazione di cibo ed acqua ai gatti, avendo cura di utilizzare allo scopo siti appartati e comunque non ricadenti in ambiti collettivi (condomini, scuole, strutture pubbliche o aperte al pubblico ed in debita distanza (50 mt) dalle civili abitazioni). Le stazioni di alimentazioni saranno posizionate al riparo del sole ed in contenitori usa e getta;
- 2) Il cibo da utilizzare dovrà essere secco e somministrato una sola volta al giorno, possibilmente allo stesso orario; al termine del periodo di alimentazione dovrà aver cura di eliminare i residui del cibo avanzato, in modo da evitare possibili forme di degrado dovuti al deterioramento degli alimenti stessi e quindi potenziali inconvenienti igienico-sanitari correlati;
- 3) I contenitori ed utensili utilizzati per la somministrazione degli alimenti dovranno, al termine del periodo di alimentazione, accuratamente essere rimossi dagli spazi pubblici;
- 4) l’acqua dovrà essere sempre a disposizione;
- 5) Il responsabile è colui che mantiene i rapporti con le autorità competenti (Comune ed Asl), al fine della corretta gestione delle colonia stessa ed in caso di sua assenza dovrà indicare un delegato che assumerà tutte le competenze;

Dovrà prenotare in anticipo il giorno dell’operazione e nel caso di disdetta, la stessa va comunicata almeno 24 ore prima al Servizio Veterinario

Qualora dopo l’ultimo appuntamento vi fosse l’impossibilità alla cattura di qualche soggetto, trascorsa una settimana la scheda verrà archiviata come animale non trattabile.

Autorizza il taglio dell’apice dell’orecchio, come mezzo di identificazione degli animali sterilizzati.

Sarà considerato, in anagrafe regionale, referente della medesima colonia il richiedente la sterilizzazione, mentre il Sindaco del comune nel cui territorio è sita la colonia, sarà individuato come responsabile e proprietario.

FIRMA (del richiedente)

VISTO e verificato (Autorità Comunale)

Per appuntamento contattare: Ambulatorio Veterinario Asl Rieti, Via F.lli Sebastiani 221 - 02100 Rieti

Tel. 0746-201704


esclusivamente nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.00

oppure inviare email all’indirizzo anagrafecanina@asl.rieti.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30/11/2021

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
MARCELLO RATINI



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa CIOLLI M. Gabriella




PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
R.A. N. 527

Della su estesa deliberazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 09.12.2021 per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, I comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Dalla residenza municipale, 09.12.2021

IL MESSO COMUNALE




Vista l'attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente certificazione è stata affissa all'albo pretorio.

Dalla residenza municipale, 09.12.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa CIOLLI M. Gabriella



COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale

Dalla residenza municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa CIOLLI M. Gabriella

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

° Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 III comma, D.Lgs. 267/2000)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 IV comma, D. Lgs 267/2000)

Dalla residenza Comunale, li 09.12.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa CIOLLI M. Gabriella

